



COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE

Adottato con delibera consiliare n. 94 d'ord. del 19/12/2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE.....	3
ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.....	3
ART. 4 - FORME DI GESTIONE	3
TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE	4
CAPO I – FORME DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 5 – STATUTO DEL CONTRIBUENTE	4
ART. 6 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE.....	4
ART. 7 – DIRITTO D’INTERPELLO	4
ART. 8 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	4
ART. 9 - AMBITO DELL’ADESIONE	4
ART. 10 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE	4
ART. 11 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL’UFFICIO	5
ART. 12 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	5
ART. 13 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO.....	6
ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	6
ART. 15 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE	7
ART. 16 – RECLAMO E MEDIAZIONE	7
CAPO II – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	7
ART. 17 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	7
ART. 18 – RATEAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE...	8
ART. 19 - INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	9
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	9
ART. 20 – OGGETTO	9
ART. 21 – DIFFIDA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	9
ART. 22 - RATEAZIONE DEBITI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA.....	10
ART. 23 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	10
ART. 24 - RATEAZIONE DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	11
ART. 25 – ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL’ENTRATA.....	12
ART. 26 – INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.....	13
ART. 27 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.....	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	13
ART. 28 - NORME DI RINVIO.....	13
ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE	13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, dall'art. 50 della L. 449/1997 e dal D.Lgs. 267/2000, disciplina in via generale la gestione e la riscossione delle entrate comunali, siano esse di natura tributaria che extra-tributaria.
2. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento.

ART. 2 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
2. L'acquisizione, al bilancio dell'ente, delle somme relative alle entrate previste nel bilancio avviene ai sensi degli artt. 178, 179, 180 e 181 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva è il dirigente del Servizio al quale è affidata la gestione del recupero coattivo.
2. Al Responsabile del procedimento della riscossione coattiva compete l'organizzazione, la gestione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento.

ART. 4 - FORME DI GESTIONE

1. La riscossione ordinaria e coattiva delle entrate è gestita sulla base delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. La riscossione ordinaria e coattiva delle entrate può essere effettuata mediante:
 - a) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997; per la riscossione coattiva si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo D.P.R. 602/1973;
 - b) l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I – FORME DI TUTELA DEL CONTRIBUENTE

ART. 5 – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

1. Il presente Capo disciplina, in conformità alle disposizioni riportate nel D.Lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente", il ravvedimento, il diritto d'interpello, l'accertamento con adesione e il reclamo e mediazione.

ART. 6 - RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

1. Nel caso di omesso o parziale pagamento di un tributo o di una rata di esso, la sanzione è ridotta secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 158/2015 e successive modificazioni, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 7 – DIRITTO D'INTERPELLO

1. Il diritto di interpello è disciplinato dall'art. 11 della L. 212/2000 e dagli art. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 156/2015 e ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina a una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

ART. 8 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 218/1997 e successive modificazioni ed è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.

ART. 9 - AMBITO DELL'ADESIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

ART. 10 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento esecutivo, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997;
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento esecutivo non preceduto

dall'invito a comparire per l'adesione;

c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.

2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

ART. 11 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

3. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento esecutivo.

ART. 12 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento esecutivo può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso di accertamento esecutivo ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione

dell'accertamento e della posizione.

9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

ART. 13 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
3. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
4. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
5. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro, come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 218/1997. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 15 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 14, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento esecutivo, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

ART. 16 - RECLAMO E MEDIAZIONE

1. Il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dalla L. 130/2022, si applica alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi dal Comune di Udine.
2. La Giunta con apposito atto provvede a designare il Funzionario responsabile dell'ufficio reclamo e mediazione competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione.
3. Il Funzionario responsabile dell'ufficio reclamo e mediazione con proprio atto nomina i componenti dell'ufficio reclamo e mediazione e determina le linee guida della struttura.

CAPO II – RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 17 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento esecutivo relativo ai tributi emesso dall'ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla

notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
4. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento esecutivo se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative e interessi moratori, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a 30,00 euro.

ART. 18 – RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), su specifica domanda dell'interessato, possono concedere, prima di avviare le procedure per la riscossione coattiva e per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione di pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 17 e secondo le seguenti modalità:
 - a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateazione è pari euro 100,00;
 - b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dieci rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da undici a diciotto rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da diciannove a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
 - c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza;
 - d) il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese";
 - e) per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 euro, il Responsabile dell'entrata deve richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;
 - f) in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso

del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;

g) in caso di comprovato peggioramento della situazione la rateazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui alla lettera f);

h) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza;

i) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

2. All'importo rateizzato saranno imputate le spese di recupero crediti, comprensive di spese di notifica e spese di rateazione, pari a euro 40,00 e gli interessi maturati nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

3. La rateazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è disciplinata dal comma 2 e seguenti dell'art. 14.

ART. 19 - INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il responsabile della singola entrata certifica con proprio atto l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;

b) improcedibilità per limiti d'importo;

c) improcedibilità per grave e persistente incapienza dei redditi e del valore dei beni sui quali intraprendere le procedure esecutive;

d) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;

e) limiti di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

ART. 20 – OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina le modalità di riscossione, anche coattiva delle entrate extra-tributarie.

ART. 21 – DIFFIDA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. Il responsabile dell'entrata rileva il mancato pagamento delle somme dovute per crediti aventi natura extra-tributaria mediante diffida formale ad adempiere. La diffida recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi moratori, penali o sanzioni, del termine perentorio di trenta giorni per il pagamento e delle relative modalità e dell'indicazione del responsabile del procedimento è resa nota al debitore mediante notifica, nelle forme ammesse dalla legge.

ART. 22 - RATEAZIONE DEBITI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA

1. Il debitore può presentare al Comune specifica istanza motivata di rateazione del debito.
2. Il responsabile dell'entrata può concedere, in caso di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione del debito.
3. Il piano di rateazione approvato dal responsabile dell'entrata è redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'importo minimo rateizzabile è di euro 100,00;
 - b) il numero massimo di rate mensili concesse non può essere superiore a n. 24;
 - c) il piano di ammortamento a rate mensili costanti è calcolato applicando gli interessi al tasso legale vigente;
 - d) alla prima rata vengono imputati:
 - gli interessi moratori già maturati, calcolati al tasso di interesse legale giorno per giorno da quando le somme sono divenute esigibili;
 - le spese di recupero crediti, comprensive di spese di notifica e spese di rateazione, pari a euro 20,00.
4. La rateazione concessa può essere prorogata una sola volta in caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 2 e sempre nel rispetto del termine massimo di cui al comma 3, lettera b).
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta:
 - a) la decadenza automatica dal beneficio della rateazione;
 - b) l'immediata riscossione dell'intero importo ancora dovuto in un'unica soluzione;
 - c) l'impossibilità per il debitore di chiedere ulteriori rateazioni in tutte le fasi della riscossione.

ART. 23 – AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. In caso di omesso o parziale pagamento della diffida di cui all'art. 21, il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), provvedono, ai sensi del comma 792, dell'art. 1 della L. 160/2019, alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, nonché del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. Ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento esecutivo relativo alle entrate extra-tributarie deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva opposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32

del D.Lgs. 150/2011. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. L'avviso di accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
4. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
5. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento esecutivo se l'ammontare dell'entrata, maggiorata delle sanzioni amministrative e interessi moratori, risulti inferiore a 18,00 euro.

ART. 24 - RATEAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. Il Responsabile dell'entrata o eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), su specifica domanda dell'interessato, possono concedere, prima di avviare le procedure di cui all'art. 25 e per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore, la rateazione di pagamento delle somme richieste con l'avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 23 e secondo le seguenti modalità:
 - a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateazione è pari euro 100,00;
 - b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da euro 100,01 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dieci rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da undici a diciotto rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da diciannove a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00: da trentasette a sessanta rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo;
 - c) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza;
 - d) il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante e applicando gli interessi al tasso legale vigente, mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese";
 - e) per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 euro, il Responsabile dell'entrata deve richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base

dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;

- f) in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- g) in caso di comprovato peggioramento della situazione la rateazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza di cui alla lettera f);
- h) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza;
- i) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

- 2. All'importo rateizzato saranno imputate le spese di recupero crediti, comprensive di spese di notifica e spese di rateazione, pari a euro 40,00 e gli interessi maturati nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

ART. 25 – ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL'ENTRATA

- 1. Presupposto dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva è l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.
- 2. Non prima di novanta giorni e non oltre dodici mesi dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il Responsabile dell'entrata deve:
 - a) verificare per ciascun credito il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 e la regolare notifica al debitore dell'avviso di accertamento esecutivo;
 - b) predisporre apposite liste di carico contenenti i seguenti elementi:
 - dati identificativi del debitore, di eventuali coobbligati e legali rappresentanti;
 - dati identificativi del credito;
 - estremi dell'attività di recupero del credito;
 - c) trasmettere al Responsabile del procedimento della riscossione coattiva le liste di carico con la richiesta di procedere con il recupero coattivo del credito.
- 3. Qualora il credito non sia certo, liquido ed esigibile il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva provvede alla restituzione della documentazione al Responsabile dell'entrata.
- 4. Al fine di assicurare, anche nella fase transitoria, l'uniformità e il coordinamento delle attività di cui al precedente comma 2 con atto del Responsabile del procedimento della riscossione coattiva di cui all'art. 3 sono definiti modalità e termini di trasmissione delle liste di carico.

ART. 26 – INESIGIBILITÀ DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. Il Responsabile del procedimento della riscossione coattiva provvede a comunicare al Responsabile della singola entrata, per gli adempimenti di propria competenza, l'inesigibilità dei crediti derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) improcedibilità per grave e persistente incapienza dei redditi e del valore dei beni sui quali intraprendere le procedure esecutive;
 - e) limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

ART. 27 - RIMBORSI DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

1. Il rimborso di somme addebitate dall'Ente, versate e non dovute, può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
4. Nel caso di parziale accoglimento, ovvero di diniego, il Responsabile dell'entrata provvede a dare comunicazione all'istante, precisando che può produrre entro trenta giorni, i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
5. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2023.
2. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento si intendono abrogate, in particolare sono abrogati il Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extra-tributarie e il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

3. Sono altresì abrogati, in quanto incompatibili con il presente Regolamento, il comma 3 dell'art. 19 del vigente Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'art. 24 del vigente Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti - TARI e l'art. 52 del vigente Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale per la Diffusione di Messaggi Pubblicitari e l'Occupazione di Aree e Spazi, anche destinati a i mercati.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria.